

**REGOLAMENTO (CE) N. 210/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 3 febbraio 2003**

**che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La concessione del pagamento per superficie nell'ambito del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinata all'obbligo di ritiro dei terreni.
- (2) Nelle modalità d'applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002<sup>(4)</sup>, è precisato che il periodo di messa a riposo deve iniziare non più tardi del 15 gennaio e che nessuna produzione agricola è consentita sui terreni ritirati.
- (3) A seguito delle avverse condizioni climatiche, i produttori di varie regioni di alcuni Stati membri si trovano nell'impossibilità di procedere, prima del 15 gennaio 2003, alla raccolta di culture, in particolare di patate, mais, barbabietole da zucchero e barbabietole da foraggio, sui terreni destinati a essere messi a riposo nell'ambito della campagna 2003/2004. È pertanto necessario, a titolo eccezionale, autorizzare un produttore che ne faccia richiesta a procedere alla raccolta delle sue colture entro il 28 febbraio 2003, senza che questo

comporti il divieto di riconoscere i terreni in questione come effettivamente messi a riposo, purché il produttore dimostri che sono state rispettate le condizioni in vigore.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Qualora, nel presentare domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato, un produttore possa dimostrare che:

- a seguito delle avverse condizioni climatiche o di semine ritardate non è stato possibile procedere al raccolto anteriormente al 15 gennaio 2003,
- se la raccolta ha avuto luogo, essa è stata effettuata al più tardi entro il 28 febbraio 2003,
- sono state rispettate tutte le altre condizioni applicabili ai terreni ritirati,

i terreni in questione possono essere considerati, in deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, come effettivamente messi a riposo per la campagna 2003/2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 51 del 22.2.2002, pag. 14.